

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 06-11-2002 REGIONE MARCHE

DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 120 del 14 novembre 2002
Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga La seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, mediante l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, garantisce la qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.

ARTICOLO 2

(Soggetti destinatari)

1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e sono rivolte a:
 - a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
 - b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
 - c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
 - d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

ARTICOLO 3

(Tipologie delle strutture)

1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità assistenziale ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:

a) strutture per minori: comunità familiare;

b) strutture per disabili: comunità alloggio;

c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;

d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.

3. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:

a) strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;

b) strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;

c) strutture per anziani: casa di riposo;

d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

4. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:

a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;

b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.

[.....]

ARTICOLO 7

(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

2. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

4. Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

5. Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà

personale, da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna ai medesimi.

6. La casa famiglia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.

7. La casa di accoglienza per donne di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza

fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

[.....]

ARTICOLO 14

(Norme transitorie e finali)

1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione regionale possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 1.
3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per Nuclei di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di accreditamento per le residenze protette non possono essere avviate dai Comuni in assenza dell'atto di fabbisogno di cui all'articolo 13, comma 6.
5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni emanate ai sensi della l.r. 43/1988.

Riferimenti Normativi ATTIVI ABROGAZIONE Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Art. 9 ABROGAZIONE Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988
ABROGAZIONE Regolamento Regionale MARCHE Numero 21 del 1989 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 Art. 41 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale MARCHE Numero 272 del 1995 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale MARCHE Numero 54 del 1996 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale MARCHE Numero 25 del 2000 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale MARCHE Numero 43 del 1988

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona addì, 6 novembre 2002

Il Presidente

(Vito D'Ambrosio)